



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori PORETTI, PERDUCA, DELLA SETA, MARINARO,
CHIAROMONTE, PARDI e FERRANTE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MAGGIO 2008

Modifiche al codice civile in materia di diritto
a contrarre matrimonio

ONOREVOLI SENATORI. - «Limitare la definizione di matrimonio a un'unione tra un uomo e una donna è anticostituzionale e questo passaggio deve essere eliminato dal testo legislativo». Potrebbe essere la sentenza della Corte costituzionale dato che il matrimonio civile è un istituto giuridico non sostituibile, né vicariabile da altri, e che solo con l'accesso anche delle coppie dello stesso sesso a tale istituto verrebbe rispettato e pienamente applicato il principio fondamentale di eguaglianza e pari dignità sociale di tutti i cittadini sancito dalla nostra Costituzione.

Invece è quanto ha scritto il presidente del collegio, Ron George, nella storica sentenza della Corte Suprema californiana il 15 maggio 2008 in merito alla legge statale che proibiva il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Una sentenza in cui si afferma che le unioni civili non sono un sostituto accettabile per il matrimonio. In Italia, dove non esiste neppure una legge sulle unioni civili, appare urgente porre termine a questa evidente discriminazione esistente per i cittadini omosessuali di contrarre matrimonio sostituendo «coniugi» a «marito e moglie» presenti nel nostro codice civile.

L'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea vieta ogni forma di discriminazione, compresa quella fondata sull'orientamento sessuale. E quale peggiore discriminazione di quella che vieta l'accesso ad un istituto pubblico e all'esercizio del diritto al matrimonio per le proprie preferenze sessuali?

Al legislatore è richiesto di agire di conseguenza e di evitare una rottura completa tra il diritto e i nuovi valori della società, che sono conformi ai principi della Costituzione. In questo senso, non c'è dubbio che la realtà sociale italiana del nostro tempo è molto più

ricca, plurale e dinamica della società nella quale è nato il codice civile del 1942. La relazione di coppia tra persone dello stesso sesso è stata oggetto di riconoscimento e di accettazione sociale crescente e ha superato pregiudizi e stigmatizzazioni radicate.

Fra i Paesi dell'Unione europea, ai quali ci accomuna una millenaria tradizione giuridica e valoriale, il matrimonio è già accessibile alle coppie dello stesso sesso in Belgio, Paesi Bassi e Spagna, mentre nel Regno Unito si è dato un nome differente alle unioni tra le persone dello stesso sesso che sottoscrivono un contratto con il quale assumono gli stessi diritti e doveri del matrimonio. In questi stessi Paesi, come pure nella quasi totalità degli altri Paesi europei, i legislatori hanno fornito alle coppie, inoltre, molteplici forme di regolamentazione dei loro rapporti quando decidono di non accedere al matrimonio, riconoscendo minori diritti e doveri di quelli acquisibili con il matrimonio, indipendentemente dal sesso dei *partner*.

La storia evidenzia una lunga traiettoria di discriminazione basata sull'orientamento sessuale, discriminazione che il legislatore ha deciso di rimuovere. L'individuazione di un ambito di realizzazione personale che permetta a chi liberamente fa una scelta affettiva e sessuale per una persona del suo stesso sesso di poter sviluppare la propria personalità vedendosi riconosciuti i diritti in condizioni di uguaglianza con gli altri cittadini, si è trasformata in un'esigenza dei cittadini del nostro tempo, un'esigenza alla quale il presente disegno di legge cerca di dare risposta.

Certamente la Costituzione, nell'affidare al legislatore la configurazione normativa del matrimonio, non esclude in nessun modo una regolazione che ricomprenda le re-

lazioni di coppia che hanno forma differente da quella che è esistita fino a questo momento, una regolazione che faccia posto alle nuove forme affettive, come le famiglie formate da due persone dello stesso sesso. Per di più, la scelta rispecchiata nel presente disegno di legge ha importanti fondamenti costituzionali per il legislatore. Così, la promozione dell'uguaglianza effettiva dei cittadini nel libero sviluppo della propria personalità (articolo 3, secondo comma, della Costituzione), la salvaguardia della libertà nella scelta delle forme di convivenza (articolo 2 della Costituzione) e l'instaurazione di una cornice di eguaglianza reale nel godimento dei diritti senza discriminazione alcuna a causa di sesso, opinione o qualsiasi altra condizione personale o sociale (articolo 3, primo comma, della Costituzione) sono valori consacrati costituzionalmente, la cui modellazione deve rispecchiarsi nelle norme che delimitano lo status del cittadino, in una società libera, pluralista e aperta.

Così il primo ministro spagnolo José Luis Zapatero in occasione dell'approvazione del matrimonio *gay* in Spagna nel giugno del 2005: «Come cittadino mi sento orgoglioso del fatto che il nostro Paese sia un riferimento per l'uguaglianza e il rispetto. Come uomo aspiro a che il nostro Paese sia un esempio di convivenza con uguaglianza piena di diritti per tutti. Come *premier* del mio Paese debbo assumere la sfida di fare della Spagna un simbolo di pace e di tolleranza. La legge che consente il matrimonio agli omosessuali ci fa migliori come Paese perché dà dignità a persone che per molti anni hanno subito ingiustizie. Questa legge non toglie diritti a nessuno, ma finalmente riconosce dignità agli omosessuali. [...] La rivendicazione del diritto al matrimonio tra persone dello stesso sesso emana dallo spirito stesso della Costituzione. È una proposta

di riforma che non solo non va contro nessuno, ma della quale beneficerà tutta la società, perché aggiunge senza togliere. La nuova legge implicherà un allargamento del diritto che ha ogni essere umano di scegliere liberamente il cammino della sua vita e la ricerca della propria felicità. C'è in gioco molto di più della possibilità di sposarsi. È il riconoscimento della pienezza come esseri umani, della dignità, della uguaglianza incondizionata. Rimane sempre molto da fare, benché a partire da adesso esisterà un prima ed un dopo. È una data che passerà alla storia come il giorno in cui lesbiche e *gay* furono riconosciuti e raggiunsero la uguaglianza formale. Un giorno in cui si riconoscerà anche la memoria di quanti sono stati vittime della omofobia, del maschilismo, della incomprensione e della intolleranza».

Ci piacerebbe che anche il Presidente del Consiglio italiano possa un giorno fare un simile intervento, magari dopo l'approvazione del nostro disegno di legge!

L'articolo 1 del presente disegno di legge introduce l'articolo 90-*bis* del codice civile in cui si specifica come il matrimonio è soggetto alle stesse condizioni e produce gli stessi effetti indipendentemente dal fatto che gli sposi siano di diverso o del medesimo sesso.

L'articolo 2 dispone una serie di modifiche del codice civile, in particolare sostituendo all'espressione «marito e moglie» quella de «i coniugi».

L'articolo 3 interviene sulla legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di procreazione medicalmente assistita per far accedere alle tecniche anche coppie dello stesso sesso.

Gli articoli 4 e 5 sostituiscono due articoli del codice civile, il 143-*bis* e il 156-*bis*, che riguardano l'acquisizione e la possibilità di utilizzare il cognome dell'altro coniuge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Sesso degli sposi)

1. Dopo l'articolo 90 del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 90-bis. *(Sesso degli sposi)*. – Il matrimonio è soggetto alle stesse condizioni e produce gli stessi effetti indipendentemente dal fatto che gli sposi siano di diverso o dello stesso sesso».

Art. 2.

(Celebrazione e atto del matrimonio)

1. All'articolo 107, primo comma, del codice civile, le parole: «che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie» sono sostituite dalle seguenti: «che esse vogliono contrarre matrimonio».

2. All'articolo 108, primo comma, del codice civile, le parole: «La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e in moglie» sono sostituite dalle seguenti: «La dichiarazione degli sposi di contrarre matrimonio».

3. All'articolo 143, primo comma, del codice civile, le parole: «il marito e la moglie» sono sostituite dalle seguenti: «i coniugi».

4. All'articolo 294, secondo comma, del codice civile, le parole: «marito e moglie» sono sostituite dalle seguenti: «coniugi»,

5. All'articolo 64, comma 1, lettera e), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, le parole: «la dichiarazione degli sposi di volersi prendere rispettivamente in marito e in moglie» sono sostituite dalle seguenti: «la di-

chiarazione degli sposi di voler contrarre matrimonio».

Art. 3.

(Procreazione medicalmente assistita)

1. All'articolo 5, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, le parole: «di sesso diverso» sono soppresse.

Art. 4.

(Cognomi dei coniugi)

1. L'articolo 143-*bis* del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 143-*bis*. - *(Cognomi dei coniugi)*. - I coniugi mantengono ciascuno il proprio cognome, salvo che, all'atto di contrarre il matrimonio, uno o entrambi i coniugi non scelgano di aggiungere al proprio cognome quello dell'altro coniuge, conservandolo durante lo stato vedovile, fino a che il coniuge superstite passi a nuove nozze».

Art. 5.

(Cognome del coniuge in caso di separazione giudiziale)

1. L'articolo 156-*bis* del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 156-*bis*. - *(Cognome del coniuge)*. - Il giudice può vietare al coniuge l'uso del cognome dell'altro coniuge quando tale uso sia a lui gravemente pregiudizievole, e può parimenti autorizzare il coniuge a non usare il cognome stesso, qualora dall'uso possa derivargli grave pregiudizio».

